



COMUNE DI VAPRIO D'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

N. 21 DEL 23-04-2021

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di Aprile, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componenti	Presenti	Assenti
FUMAGALLI LUIGI	X	
MARGUTTI PAOLO	X	
VERNA ANTONIO	X	
BOUDDA JAAFAR	X	
VENTURINI ANNA	X	
MARIANI MARIA LUISA	X	
CONCARI MARIA ROSA	X	
CEREA MARIA GRAZIA	X	
CANTILE NICCOLO'	X	
DE MARCHIS FRANCESCO	X	
PECCOLO LORENA	X	
PESENTI LUCA MARIA	X	
COLOMBO SIMONE	X	

Numero totale **PRESENTI: 13 – ASSENTI: 0**

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **ENRICO MARIA GIULIANI**.

Il sig. **LUIGI FUMAGALLI**, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO del differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali al 30/4/2021;

CONSIDERATO che, con riferimento al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 prevede che, a decorrere dal 2021, lo stesso dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle

Città metropolitane, in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune;

RITENUTO quindi necessario procedere all'approvazione del Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

RIMESSA alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021, evidenziando che - sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019 - le stesse dovranno assicurare nel 2021 un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, per cui, ai fini del bilancio di previsione 2021, la loro approvazione non appare suscettibile di incidere sul livello delle entrate derivanti dall'applicazione dei precedenti tributi minori;

RICHIAMATA la determina n. 686 del 28/12/2020 relativa alla rinegoziazione a seguito emergenza Covid19 del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – proroga dell'efficacia del contratto stipulato con la Società San Marco SpA e affidamento della gestione del nuovo canone unico e, nelle more, della Tosap. Periodo 2021/2023 alle attuali condizioni contrattuali;

RICHIAMATA la determina n. 32 del 18/1/2021 relativa alla disciplina provvisoria del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Responsabile del Settore Finanziario;

UDITI:

- L'Assessore Margutti il quale presenta insieme i due regolamenti in approvazione. Riferisce che l'adempimento è conseguenza di obblighi normativi che vedono la necessità di andare a rivedere il lessico da introdurre all'interno di questi regolamenti. Evidenzia la finalità che il gettito nelle casse del comune e il pagamento da parte del cittadino devono essere neutri per entrambi. Riferisce che i regolamenti vanno a disciplinare in modo puntuale anche i procedimenti all'interno dell'ente e come devono essere rilasciate le attività. Sottolinea che la disciplina passa da tributo a canone.

- Il Consigliere Pesenti il quale sostiene che non è solo lessicale, perché cambia da tributo a canone.

- L'Assessore Margutti il quale sottolinea che sono regolamenti tipo che disciplinano alcuni

dettagli, senza togliere l'impegno svolto dagli uffici.

Con i voti sotto indicati, espressi nei modi legge;

Presenti	13	
Favorevoli	13	
Contrari	0	
Astenuti	0	

DELIBERA

- DI APPROVARE** l'allegato Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione dei regolamenti della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali secondo le disposizioni di cui alla Legge 160/2019, art. 1 commi 816-836 e 846-847;
- DI RIMETTERE** alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021, evidenziando che - sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019 - le stesse dovranno assicurare nel 2021 un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, per cui, ai fini del bilancio di previsione 2021, la loro approvazione non appare suscettibile di incidere sul livello delle entrate derivanti dall'applicazione dei precedenti tributi minori;
- DI STABILIRE** che, nelle more dell'approvazione delle nuove tariffe, per i servizi indispensabili e imprescindibili verranno applicate le tariffe in uso al 31/12/2020 "salvo conguaglio dell'importo dovuto all'esito dell'approvazione delle nuove tariffe";
- DI STABILIRE** che, per divenire efficaci, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
- DI STABILIRE** che a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento tutti i precedenti atti e regolamenti sono da ritenersi abrogati;
- DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale;
- VALUTATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con voti fav. 13, contr. 0, ast. 0, di dichiarare **immediatamente eseguibile** la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 T.U. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Vaprio d'Adda, 23-04-2021

IL PRESIDENTE
LUIGI FUMAGALLI

IL SEGRETARIO GENERALE
ENRICO MARIA GIULIANI

oooooooooooooooooooooooooooo

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

Deliberazione n. 21 del 23-04-2021 - Comune di Vaprio d'Adda